

COMUNE DI
DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175,
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000**

E

COMUNE DI DIANO MARINA

Protocollo N. 0014320/2022 del 12/07/2022

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

COMUNE DI DIANO MARINA

Oggetto: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2022

PREMESSA

Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024. è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 82 in data 27/12/2021;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022 sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione GC n° 67 del 27/05/2022 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 28/06/2022
- Deliberazione GC n° 79 del 07/07/22. da ratificare nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 19/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 dal quale risulta un risultato di amministrazione di €. 8.337.530,03 così composto

- | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------|
| - fondi accantonati | per € | 4.474.490,48; |
| - fondi vincolati | per € | 2.046.596,42; |
| - fondi destinati agli investimenti | per € | 858.053,79; |
| - fondi disponibili | per € | 958.389,34. |

In data 11/07/2022 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto della proposta di deliberazione e procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte capitale e nella gestione dei residui.

La gestione dei Residui presenta una situazione di Equilibrio;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi *non emergono* squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2022 dell'Amministrazione Comunale

I Responsabili dei Servizi, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno segnalato situazione di squilibrio e la necessità quindi di dover provvedere ad effettuare una variazione di Bilancio per l'esercizio 2022 per quanto riguarda la gestione di competenza;

In sede di salvaguardia si è dovuto far fronte all'esigenza di reperire nuove risorse connesse a:

MINORI ENTRATE

Richiamata la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale con il n. 31, in data 19/05/2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI e delle tariffe per l'anno 2022;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 542 del 29/06/2022 con la quale a seguito degli atti summenzionati si approvava la lista di carico degli avvisi TARI 2022 per un importo complessivo di Euro 3.328.551,00;

Rilevato che, così come specificato dal Responsabile del Settore Tributi, i nuovi metodi di calcolo imposti da ARERA non permettono di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio con le entrate della TARI;

Questo ha determinato uno squilibrio e la necessità di coprire la minore Entrata di Euro - 141.449,00 rispetto alla previsione iniziale di Bilancio di euro 3.340.000,00.

Per quanto riguarda il Canone Unico Patrimoniale le previsioni formulate in rettifica, a seguito della formazione dei ruoli di riscossione, differiscono da quelle iscritte nel Bilancio di Previsione nel modo seguente:

-Canone unico patrimoniale (Cap. 302300) – Minore entrata Euro – 84.520,00

-Canone Concessione occupazione patrimonio indisponibile – (Cap. 302400) – Minore entrata Euro 46.912,00

Si evidenzia una maggiore Entrata per contributo ministeriale a sostegno del canone unico per occupazione suolo pubblico di Euro 52.013,00

Lo squilibrio per Canone Unico Patrimoniale pertanto ammonta ad un totale di euro 79.419,00

MAGGIORI SPESE

Con riferimento al Canone Unico Patrimoniale è stata segnalata la necessità di una maggiore Spesa relativa a rimborsi da effettuare ai contribuenti relativamente a pagamenti non dovuti, in relazione alle esenzioni disciplinate dalla legge in materia di agevolazioni COVID per il periodo di emergenza epidemiologica 2020 e 2021 per canone unico patrimoniale per un totale di Euro 22.772,00.

Inoltre, a seguito dei rincari intervenuti in materia di energia elettrica che interessano anche questo Ente, la Società City Green Light srl, attuale gestore degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Diano Marina, ha segnalato un aumento di spesa per energia elettrica per l'anno corrente quantificato in Euro 402.000,00 a fronte di un contributo statale "riparto fondo a copertura maggiori oneri incrementi di spesa per energia e gas" di Euro 22.693,00. Si segnala pertanto uno squilibrio della differenza di Euro 379.307,00;

In sintesi considerate le minori entrate, le maggiori spese al netto dei trasferimenti ministeriali compensativi concessi lo squilibrio di parte corrente si assesta ad **Euro 622.947,00 per i quali occorre provvedere al finanziamento**

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che

- La verifica della congruità dello stanziamento del FCDE nell'Avanzo di Amministrazione è positiva.
- Si è invece provveduto alla rideterminazione dell'accantonamento del Fondo a Bilancio di Previsione 2022 in diminuzione rispetto a quanto previsto in sede di approvazione di Bilancio (**-7.963,00**) a seguito della riduzione dell'accertamento corrente per TARI

L'esistenza di uno squilibrio finanziario della gestione complessiva comporta l'immediato intervento del consiglio che deve mettere in atto un'adeguata manovra di rientro. Uno squilibrio di natura transitoria, se immediatamente affrontato, riconduce una situazione di momentanea sofferenza

finanziaria, di competenza o cassa, ad un intervento correttivo di contenuta entità, sempre deliberato dall'organo consiliare. Diversamente, il permanere di uno squilibrio che tende a diventare strutturale per l'assenza di manovre risolutive porta alla perdita, a lungo andare, dell'autonomia economico finanziaria. Esiste, pertanto, un diritto/dovere posto a carico dell'ente di agire in modo tempestivo ed adeguato all'entità del fenomeno rilevato.

Le nuove o maggiori necessità di spesa possono essere fronteggiate ricorrendo a vari tipi di strategia finanziaria. Il prospetto successivo elenca tutte queste casistiche e precisa che il rientro può avvenire:

- Applicando l'eventuale avanzo di amministrazione accertato;
- Variando il bilancio con l'accertamento di maggiori entrate certe ed imputabili nell'esercizio;
- Variando il bilancio con la contrazione di eventuali spese correnti, prima previste e imputate nell'esercizio;
- Adottando un piano di rientro che vincoli, oltre l'esercizio in corso, anche gli esercizi successivi;
- Alienando il patrimonio disponibile;
- Convenendo, limitatamente ai debiti fuori bilancio, un piano di rateizzazione dei debiti pregressi;
- Contraendo, esclusivamente per finanziare i debiti fuori bilancio di parte investimento e in assenza di altre possibili alternative, un mutuo passivo a titolo oneroso, purché una norma esplicita lo consenta.

Il Revisore Unico procede quindi all'analisi delle variazioni di bilancio proposte in salvaguardia, riferite alla sola annualità 2022, proposte al Consiglio Comunale, così sintetizzate:

ANNO 2021

| ENTRATA | | Importo | Importo |
|--|----|---------------|----------------|
| Variazioni in aumento | CO | €. 74.706,00 | |
| | CA | €. 74.076,00 | |
| Variazioni in diminuzione | CO | | €. 272.881,00 |
| | CA | | €. 272.881,00. |
| SPESA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | CO | | €. 424.772,00 |
| | CA | | €. 424.772,00 |
| Variazioni in diminuzione | CO | €. 7.963,00 | |
| | CA | €. 000 | |
| APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020 | | €. 364.392,89 | |
| APPLICAZIONE AVANZO DISPONIBILE | | €. 250.591,11 | |

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| TOTALE A PAREGGIO | CO | €. 697.653,00 | €. 697.653,00 |
| TOTALE | CA | €. 74.076,00. | €. 697.653,00 |

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruenti sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

I Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2022

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|-----|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 7.690.383,33 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 516.555,48 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 11.851.021,00 | 11.749.404,00 | 11.969.404,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 12.396.247,48 | 11.136.855,00 | 11.244.188,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | 239.106,00 | 237.916,00 | 247.069,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 596.179,00 | 4.041.549,00 | 704.216,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 3.450.000,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -624.850,00 | -3.429.000,00 | 21.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso di prestiti (2) | (+) | 645.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 3.450.000,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 3.450.000,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2022

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | 86.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 2.131.043,79 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 7.228.130,85 | 4.765.000,00 | 1.168.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 3.450.000,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (-) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (-) | 8.966.626,64 | 836.000,00 | 689.000,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2022

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (+) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine | (-) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 645.850,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur. | | -645.850,00 | 0,00 | 0,00 |

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato che con la variazione proposta si assicura il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 07/07/2022;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2023 - 2024

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia ed assestamento generale di Bilancio equilibri di bilancio, esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Diano Marina 12.07.2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. MARINI LUCA